

# REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 209/2014

del 24 ottobre 2014

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2015/1433]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi ed endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotte da *Talaromyces versatilis* sp. nov. IMI CC 378536 per l'impiego come additivo in mangimi per volatili, suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1259/2004, (CE) n. 943/2005, (CE) n. 1206/2005 e (CE) n. 322/2009 (titolare dell'autorizzazione Adisseo France S.A.S.) <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 292/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta dal *Trichoderma reesei* (CBS 126897) come additivo per mangimi destinati a pollame, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe (titolare dell'autorizzazione ROAL Oy) <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 399/2014 della Commissione, del 22 aprile 2014, relativo all'autorizzazione di preparati di *Lactobacillus brevis* DSM 23231, *Lactobacillus brevis* DSMZ 16680, *Lactobacillus plantarum* CECT 4528 e *Lactobacillus fermentum* NCIMB 30169 quali additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(3)</sup>.
- (4) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.
- (5) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Il capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Ai punti 1zs [Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione], 1zzl [Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione] e 1zzn [Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione] è aggiunto il seguente trattino:

«— **32014 R 0290**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 290/2014 della Commissione, del 21 marzo 2014 (GU L 87 del 22.3.2014, pag. 84).»

<sup>(1)</sup> GU L 87 del 22.3.2014, pag. 84.

<sup>(2)</sup> GU L 87 del 22.3.2014, pag. 90.

<sup>(3)</sup> GU L 119 del 23.4.2014, pag. 40.

